

Contratto d'opera ex artt. 2222 c.c. e seguenti

Tra le seguenti parti:

- **F.U.L.G.I.S.**, con sede in Genova, Via Bertani n.6 Partita Iva e Codice Fiscale n. 01938620992, REA 446797 in persona del Direttore prof. Bernardo Gabriele (nel prosieguo anche la Fondazione o la Committente)

e

- **ROBERTO CASINI** nato il 17/03/1951 a Pisa e residente a Genova, Via Pontetti n. 16 A/19 C. F: CSNRRT51C17G702W P.IVA 02242000996, che si dichiara esperto ed idoneo a svolgere l'attività di cui al presente contratto (nel prosieguo anche il Consulente)

Il presente contratto regola le attività professionali che saranno svolte a favore della Fondazione, da parte del Consulente, così come descritte al successivo art. 1

Art. 1 - Oggetto

1.1 Forma oggetto del presente contratto l'esecuzione da parte del Consulente di consulenza professionale a favore della Fondazione, nel periodo di cui al successivo art. 3, riguardante le seguenti attività aziendali: il Consulente dovrà offrire supporto al personale ed ai collaboratori della Fondazione nello svolgimento delle attività di cui all'Azienda Formativa Strutturata in ambito scolastico avente per oggetto la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di capi di abbigliamento femminili e segnatamente abiti da cerimonia e da sposa. In particolare il Consulente dovrà, anche in collaborazione con altre risorse e prestatori d'opera della Committente, fornire consulenza in ambito amministrativo, acquisti e messa in produzione degli ordinativi, per la corretta gestione dell'Azienda Formativa Strumentale.

1.2. Attività diverse da quelle sopra elencate, se richieste dalla Fondazione, saranno oggetto di specifica pattuizione.

Art. 2 - Modalità di esecuzione

2.1 Le attività oggetto del presente Contratto saranno svolte secondo le modalità di seguito riportate:

- l'attività professionale sarà svolta personalmente dal Consulente: il Consulente non potrà, quindi, affidare a terzi in tutto o in parte le attività di cui al presente Contratto senza esplicita autorizzazione scritta da parte della Fondazione;
- il Consulente, per lo svolgimento delle attività indicate al precedente punto 1.1., garantirà la propria presenza personale presso la sede della Fondazione per almeno un giorno alla settimana;
- nell'espletamento della sua attività il Consulente opererà in autonomia: le parti escludono espressamente il vincolo di subordinazione;
- nel compiere la propria attività il Consulente dovrà operare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, in particolare, deve far uso appropriato della sua

professionalità.

Art. 3 - Durata

3.1 Il presente contratto decorre dal giorno 01/06/2015 ed avrà termine in data 31/05/2016 fatte salve le facoltà di recesso di cui al successivo articolo 6).

Art. 4 – Disposizioni di legge, norme di sicurezza, copertura assicurativa

4.1. Saranno a carico del Consulente le coperture assicurative per responsabilità civile a favore di terzi, inclusi i danni e/o la distruzione di beni propri, della Fondazione o di terzi di cui il Consulente fosse ritenuto responsabile a norma di legge.

Art. 5 – Corrispettivo – rimborsi spese

5.1 Il compenso per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto 1.1., e' così determinato:

- un importo, oltre IVA e rivalsa INPS al 4%, pari all'intero risultato economico (ante-imposte ed al netto del costo del presente compenso) dell'Azienda Formativa Strumentale, qualora quest'ultimo risultasse non superiore a 15.000,00 Euro;
- il 10% della parte eccedente gli €. 15.000,00, oltre IVA e rivalsa INPS al 4%, qualora il risultato economico risultasse superiore a 15.000,00 Euro.

Le parti potranno concordare l'erogazione di acconti in base all'andamento gestionale in corso d'anno.

5.2 Il suddetto compenso si intende comprensivo di ogni spesa sostenuta per l'esecuzione dell'incarico. Di volta in volta, con separati accordi, le parti potranno concordare il rimborso totale o parziale di eventuali spese di particolare rilevanza.

5.3. Il pagamento delle fatture avverrà entro trenta (30) giorni dalla data di emissione mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato alla Fondazione contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. Ogni variazione delle coordinate bancarie verrà comunicata tempestivamente alla Fondazione dal Consulente.

Art. 6 – Modalità di recesso

6.1 Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal presente accordo in ogni momento, fatto salvo l'obbligo di comunicare il recesso in forma scritta e con un preavviso non inferiore a 2 mesi.

6.2 In caso di impossibilità sopravvenuta del Consulente di prestare le attività oggetto del presente contratto (malattia ecc.) per un periodo superiore a 60 gg. di lavoro effettivo, la Fondazione si riserva la possibilità di recedere dal presente contratto, in forma scritta, senza alcun preavviso.

Art. 7 – Riservatezza – non concorrenza – utilizzo immagini

7.1. Il Consulente si impegna al mantenimento della più assoluta riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione del presente Contratto e l'uso di documenti di cui verrà in possesso durante l'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto e per quanto riguarda i risultati delle stesse.

7.3 Il Consulente, per la durata del presente contratto, si impegna a non svolgere attività professionale in favore di soggetti che producono o commercializzano attrezzature per il nuoto, la subacquea o lo snorkeling.

7.2. La comprovata inosservanza dell'obbligo di riservatezza/segretezza/non concorrenza potrà comportare la risoluzione senza preavviso del presente Contratto da parte della Fondazione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni causati.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

8.1 Il Consulente, con la sottoscrizione del presente contratto, esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali da parte della Fondazione per le finalità connesse o strumentali all'esecuzione del presente contratto.

Art. 9 – Foro competente

9.1 Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione o dell'interpretazione del presente Contratto, o allo svolgimento dei singoli incarichi conferiti in base ad essa, sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana ed alla competenza esclusiva del foro di Genova.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova
30/05/2015

(luogo), (data)

Per specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., delle clausole di cui agli artt. 4 (Disposizioni di legge, norme di sicurezza, copertura assicurativa), 5 (Corrispettivo), 7 (Riservatezza - non concorrenza) e 9 (Foro competente) del presente contratto.

Kelly
Boon